

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 15/2023 DEL 15 SETTEMBRE 2023

LA COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Entro il prossimo 30 settembre 2023, l'Agenzia Entrate - Riscossione trasmetterà ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta la Comunicazione delle somme dovute per la Definizione agevolata. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", la comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.

La Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:

- l'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda di adesione;
- l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata ("Rottamazione-quater");
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
 - in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
 - oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell'importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell'adesione (fino ad un massimo di 18 rate).

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.

Prima della scadenza dell'undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.

RAVVEDIMENTO SPECIALE ENTRO IL 2 OTTOBRE 2023

Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto **ravvedimento speciale**, agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 174-178, Legge 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di **definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia Entrate**. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non constatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36 ter del D.P.R. 602/1973.

Per poter utilizzare il ravvedimento speciale occorre aver validamente presentato la dichiarazione, entro in termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per quanto infedele.

Le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023, tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, ed è necessario altresì versare la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, eventualmente anche in forma rateale, come di seguito richiamato.

I benefici del ravvedimento speciale sono significativi: la **sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18**. Tale sanzione, che normalmente si assesta al 90% (salvo il caso di violazione inerente agli obblighi dichiarativi di redditi di fonte estera, nel qual caso la sanzione minima è del 120%), anziché godere delle riduzioni previste nel caso di ravvedimento operoso ordinario, variabili a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere, si riduce al 5% (pari al 90% / 18). Un ulteriore vantaggio è quello della **possibilità di versare l'imposta dovuta, le sanzioni come sopra determinate, e gli interessi, in forma rateale, in massimo otto rate trimestrali**.

Il versamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:

- prima o unica rata entro il 2 ottobre 2023;
- in caso di scelta per il pagamento rateale le successive rate scadranno in data:
 - seconda rata martedì 31 ottobre 2023;
 - terza rata giovedì 30 novembre 2023;
 - quarta rata mercoledì 20 dicembre 2023;
 - quinta rata 1° aprile 2024;
 - sesta rata 1° luglio;

- settima rata lunedì 30 settembre 2024
- ottava e ultima rata venerdì 20 dicembre 2024.

Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati al tasso del 2% annuo.

In merito invece agli interessi per ritardato pagamento, la norma non prevede alcuna eccezione a quelle che sono le regole generalmente applicabili in materia di ravvedimento operoso ordinario. Gli interessi dovuti, quindi, al fine di determinare le somme dovute, dovranno essere calcolati tenendo in considerazione il tasso legale e non un tasso fisso.

Si riepiloga l'evoluzione nel tempo del tasso legale di interesse:

- Anno 2018: 0,30%
- Anno 2019: 0,80%
- Anno 2020: 0,05%
- Anno 2021: 0,01%
- Anno 2022: 1,25%
- Anno 2023: 5,00%

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo individuati dalla [Risoluzione dell'Agenzia Entrate 6/E/2023](#).

I TERMINI PER L'ADESIONE AL REGIME OSS (ONE STOP SHOP)

Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale "OSS UE" o "OSS non UE".

L'adesione al regime OSS deve essere attivata con apposita registrazione telematica. Generalmente, gli effetti della registrazione decorrono dal primo giorno del trimestre civile seguente quello in cui il soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione l'intenzione di iniziare ad avvalersi del regime. Pertanto, per avvalersi del regime nel quarto trimestre 2023 la registrazione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2023.

Possono tuttavia verificarsi casi in cui il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni rientranti nell'ambito del regime prima di tale data. In questo caso, il regime prende inizio dalla data della prima prestazione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato allo Stato membro di identificazione di avere avviato attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione. Attenzione però perché qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l'IVA nello Stato membro del destinatario.

IN SCADENZA I BONUS ENERGETICI 3° E 4° TRIMESTRE 2022

Per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono imminenti due importanti scadenze:

il 20 settembre scade il termine per comunicare all'Agenzia Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.

il 30 settembre scade il termine per effettuare la "remissione in bonis" che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite F24.

Ricordiamo che per regolarizzare l'eventuale mancata comunicazione, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d'imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l'utilizzo della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023 a condizione che:

- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
- il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
- venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023
- sia versata la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide con il codice tributo "8114".

AUTOTRASPORTO MERCI: COME PRESENTARE LE DOMANDE PER IL TAX CREDIT GASOLIO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato due comunicati con i quali fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze relative al **credito d'imposta autotrasporto di merci** per l'acquisto gasolio nel secondo e terzo trimestre del 2022.

Si tratta, in particolare:

- del *Credito d'imposta autotrasporto di merci per conto di terzi. Ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022*. La legge 197/2022 ha stanziato **200 milioni di euro** da destinare alle **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi**, quale contributo straordinario erogato come credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel **secondo trimestre dell'anno 2022**. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli **a partire dalle ore 15:00 del giorno 18 settembre 2023**. [Qui](#) il comunicato con le indicazioni per la presentazione delle domande.
- del *Credito d'imposta autotrasporto di merci in conto proprio. Ristoro per acquisto gasolio primo trimestre 2022*. Il decreto-legge 144/2022 e successive modificazioni ha stanziato, **85 milioni di euro** da destinare alle **imprese di autotrasporto di merci in conto proprio**, quale contributo straordinario erogato come credito d'imposta, nella misura massima del 28% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel **primo trimestre dell'anno 2022**. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli **a partire dalle ore 15:00 del giorno 11 settembre 2023**. [Qui](#) il comunicato con le indicazioni per la presentazione delle domande.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022: DOMANDE ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2023

L'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha concesso - ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile - un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L'incentivo è stato poi prorogato anche per il 2022 dal D.L. n. 4/2022 (c.d. "Decreto Sostegni ter"), convertito dalla L. n. 25/2022, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il credito d'imposta viene riconosciuto per tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 per campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di:

- Società sportive professionistiche;
- Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, nell'ambito delle discipline olimpiche;
- Società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro tenuto dal CONI, operanti nell'ambito delle discipline ammesse ai Giochi Olimpici.

Dal 1° agosto e fino al 29 settembre 2023 è aperta la piattaforma per richiedere il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive 2022. La piattaforma per procedere alla richiesta del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive è accessibile a questo indirizzo <https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni/it/home/>

730/2023 IN SCADENZA IL 2 OTTOBRE

Entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2023, per dichiarare i redditi prodotti nel 2022. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.

Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell'Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l'errore.

TASSAZIONE MANCE PERSONALE STRUTTURE RICETTIVE: CHIARIMENTI SU REQUISITI E LIMITI REDDITUALI

L'Agenzia Entrate, nella [Circolare n. 26 del 29 agosto 2023](#), fornisce chiarimenti sull'**imposta sostitutiva del 5%** applicabile alle **mance** percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall'articolo 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022.

In merito alla **determinazione del requisito reddituale** e considerato che il comma 62 fa riferimento ai titolari di "reddito di lavoro dipendente", spiega l'Agenzia, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, **devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore**, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Inoltre, **il limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva**, così come specificato nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2023.

SCADE IL 2 OTTOBRE IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 2° TRIMESTRE 2023

Il prossimo 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta la primo giorno non festivo successivo) dovrà essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.

Per le fatture elettroniche inviate da parte di contribuenti e intermediari tramite il Sistema di Interscambio è attivo un servizio web che consente l'integrazione dell'imposta di bollo da fare sulle fatture elettroniche nei casi di ritardo, omissione o errato versamento dell'imposta di bollo.

DETRAZIONI FISCALI PER SPESE CON CARTA DI CREDITO/DEBITO: CONTA LA DATA IN CUI È STATA UTILIZZATA LA CARTA

L'Agenzia Entrate ha ricordato che, in conformità al principio di cassa, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d'imposta o una deduzione dal reddito complessivo devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui questi sono stati sostenuti.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite una carta di credito o di debito, al fine di ottenere l'agevolazione fiscale è necessario **fare riferimento al momento in cui la carta è stata utilizzata** e non, invece, alla data in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta.

Questo principio si applica anche se la data di addebito cade nel periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata utilizzata la carta.

DAL CASO "CR7" INDICAZIONI E CONFERME PER LA TASSAZIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE DEGLI INFLUENCER

La recente Sentenza del 15_05_2023 n. 219 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione Collegio 2 ha respinto l'appello presentato dal calciatore portoghese Cristiano Ronaldo contro la decisione che già in primo grado non aveva riconosciuto le sue ragioni sul diritto alla restituzione dell'Irpef che riteneva pagata in eccesso.

Il contenzioso verteva sulla tassazione dei redditi dei **diritti d'immagine** per il periodo in cui il calciatore è stato residente in Italia, beneficiando del [regime dei "neo residenti \(noto anche come "regime dei Paperoni"\)](#) in base al quale i **redditi prodotti all'estero**

da parte di chi si trasferisce in Italia possono essere tassati in modo forfettario con un'imposta annua di 100mila euro (l'agevolazione può essere estesa anche ai familiari per i quali il prelievo fiscale si riduce a 25mila euro).

In particolare i consulenti di Cristiano Ronaldo sostenevano che i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine fossero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR e, come tali, imponibili nel Paese di residenza del pagatore ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c). Le attività si riferivano nello specifico alla concessione del diritto di sfruttamento dell'immagine per scopi commerciali (pubblicitari e/o promozionali) attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e all'assunzione dell'obbligo di compiere attività personali determinate o determinabili che comportano la presenza fisica e la disponibilità di tempo del contribuente ("attività esecutive").

La sentenza ha invece confermato il principio difeso dall'Agenzia Entrate secondo cui **i proventi da diritti d'immagine non possano essere considerati come prodotti all'estero, perché l'«attività di gestione dell'immagine pubblica del campione è strettamente correlata proprio alla persona fisica» e, dunque, «al suo luogo di residenza»**. L'immagine non costituisce il prodotto di un'opera intellettuale, ma rappresenta una qualità personale del soggetto interessato, inscindibile dalla sua persona.

I redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell'immagine devono quindi essere considerati come redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti nel Paese di residenza.

La sentenza, coerente con la prassi dell'Amministrazione finanziaria, ha quindi ribadito che l'esercizio abituale e professionale della gestione dell'immagine rappresenti un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR e non generi quindi proventi per diritti d'autore (indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR). **Ne deriva che ai proventi per diritti di immagine non possa essere applicata la tassazione forfettaria prevista dal comma 8, articolo 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.**

Le indicazioni fornite nel caso specifico sono di indubbia utilità anche per la tassazione dei proventi (non occasionali) prodotti dai cosiddetti "Influencer" ovvero da personaggi popolari nei social network e in generale seguiti dai media, in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico.

La tassazione dei redditi degli influencer (così come quella di numerose nuove "professioni digitali") può risultare complessa e nascondere rischi ed insidie.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

IRRIDUCIBILITÀ DEL SUPERMINIMO

Il superminimo è un elemento economico aggiuntivo ai minimi contrattuali utilizzato dai datori di lavoro per raggiungere una determinata retribuzione lorda.

Può essere assorbibile, a seguito di aumenti di livello o contrattuali, o non assorbibile, estraneo cioè a variazioni.

Si distingue anche in collettivo, erogato cioè a tutti i lavoratori nella medesima posizione con accordo aziendale, o individuale, erogato invece al singolo dipendente per determinati meriti o mansioni.

È obbligatorio concordare e specificare, nel momento della stesura del contratto, il campo di applicazione dell'assorbimento, quale può essere rinnovo contrattuale o aumento di livello. Il superminimo non può essere assorbito qualora sia esplicitamente espresso tramite clausola del contratto individuale o qualora vi sia un comportamento concludente del datore di lavoro che abbia sempre seguito la prassi del cumulo in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi. Il mancato assorbimento avviene anche nel caso in cui sia specificato nella contrattazione collettiva o rappresenti un compenso speciale strettamente collegato a meriti o mansioni del dipendente. Il superminimo individuale, in accordo tra le parti, può subire inoltre riduzione o eliminazione. Si predilige in questo caso, nonostante non sia obbligatorio, un accordo in sede protetta, per evitare contenziosi tra le parti.

È interessante che, proprio in un caso in cui era presente un accordo, la Suprema Corte di Cassazione sia intervenuta, con l'ordinanza n. 22401 del 25 luglio 2023, in merito all'**irriducibilità del superminimo**. Nel caso specifico trattato dalla Corte, datore e prestatore avevano un accordo transattivo che prevedeva la rinuncia da parte del dipendente ai superminimi. La Cassazione ha però ritenuto che il superminimo a favore del dipendente, concesso indistintamente a tutti i colleghi nella medesima posizione, fosse parte integrante della retribuzione e perciò irriducibile nonostante il patto di rinuncia raggiunto tra le parti. Nel dettaglio l'ordinanza ha sancito che nel corso del rapporto di lavoro non si può ridurre la retribuzione del prestatore di lavoro comprensiva di tutte le voci dello stipendio legate alle mansioni svolte e concordata al momento dell'assunzione.

LE CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALI NELLO SPORT

D.lgs. 36/2021 e successivi decreti correttivi

CHI SONO

Non rientrano nella definizione di lavoro sportivo e riguardano le attività di addetti alla segreteria, al tesseramento e alla contabilità. A differenza del lavoratore sportivo, per i lavoratori amministrativo-gestionali non esiste la presunzione di co.co.co, quindi l'onere della prova circa la mancanza di subordinazione spetta alla società sportiva. Non possono usufruire di tali tipologie di rapporti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi professionali.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Devono essere iscritti alla gestione separata INPS;
2. Esenzione per i primi 5.000,00 euro annui; per il 2023 si fa riferimento ai soli compensi erogati dal 1° luglio 2023;
3. Contribuzione con imponibile previdenziale ridotto del 50% fino al 31 dicembre 2027;
4. Aliquota contributiva al 27,03% (2/3 a carico della società sportiva e 1/3 a carico del collaboratore) per chi non è iscritto ad altra gestione previdenziale; aliquota contributiva al 24% (2/3 a carico della società sportiva e 1/3 a carico del collaboratore) per chi è iscritto ad altra gestione previdenziale.

Sul trattamento previdenziale si attende la circolare esplicativa dell'INPS per conferma delle aliquote e modalità di applicazione.

TRATTAMENTO FISCALE

Il trattamento fiscale è identico a quello dei lavoratori sportivi: la riforma fa rientrare i redditi da essi prodotti in redditi da lavoro e non più nei redditi diversi. Le regole sono le seguenti:

- Esenzione fino a 15.000 euro annuali;
- Applicazione delle aliquote IRPEF ordinarie solo sulla eventuale eccedenza; lo stesso criterio è applicato per le addizionali regionali e comunali;
- Per il 2023 è necessario tenere conto di tutti i compensi percepiti dal 1° gennaio.

TUTELA ASSICURATIVA INAIL

I co.co.co. amministrativo-gestionali sono soggetti a premio INAIL secondo le regole ordinarie.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

La collaborazione va comunicata secondo le regole ordinarie, quindi non può essere utilizzato il RAS: la comunicazione va effettuata entro il giorno precedente l'inizio della prestazione al Centro per l'Impiego con il modello UNILAV. La tenuta del LUL è obbligatoria e devono essere registrati tutti i compensi anche inferiori a 5.000 euro e i rimborsi spese. È necessario l'invio all'INPS del flusso Uniemens al superamento dei 5.000 euro annui e l'invio della certificazione unica all'agenzia delle entrate e al collaboratore.

CONTRATTO

Il contratto tra la società e il co.co.co. va redatto in forma scritta e deve contenere tutti gli elementi essenziali, con particolare riguardo all'attività svolta dal collaboratore; deve altresì emergere chiaramente che non esiste alcun vincolo di subordinazione.